

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALE

“GOSPEL SOUL “

FINALITA'

Art. 1 - E' costituita in Carpi l'Associazione musicale denominata “GOSPEL SOUL”, di durata illimitata, apolitica, apartitica, aconfessionale e che non persegue fini di lucro.

L'Associazione ha sede legale in Carpi (MO) Via Peruzzi 22, ed eventualmente all'indirizzo a seguito di delibera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione è nata dall'aggregazione spontanea di individui amanti del canto e della musica Gospel.

La vita dell'Associazione è regolata dalle norme contenute nel presente Statuto, che si intendono conosciute ed approvate da ogni singolo componente.

Gli iscritti sono tenuti all'osservanza del presente Statuto e delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali, ivi comprese quelle esposte nel regolamento di Condotta.

Art. 2 - L'Associazione di volontariato “Associazione di Volontariato GOSPEL SOUL, più avanti chiamata per brevità “associazione” è stata costituita ai sensi della Legge 266/1991.

L'Associazione è apolitica ed apartitica aconfessionale e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro (quindi divieto assoluto a speculazioni di qualsiasi tipo nonché divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale), esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e culturale, obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse, democraticità della struttura, esclusione di soci temporanei, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell'Associazione, debitamente autorizzate dal Consiglio Direttivo o, ove ne ricorrano i presupposti, dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio Direttivo), sovranità dell'Assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali di cui all'art. 1, ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli Organi sociali (Consiglio Direttivo) vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti Organi sociali (Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere, Membro effettivo, Membro supplente, ecc.) vengono attribuite dal rispettivo Organo, eccezion fatta per il primo mandato in assoluto in cui le nomine vengono fatte direttamente dai soci Fondatori in sede di costituzione dall'Associazione. Tutti i Membri di Organi sociali devono essere soci.

Art. 3 L'attività dell'Associazione si svolgerà secondo gli Statuti e i Regolamenti delle Federazioni AERCO e FENIARCO alle quali l'Associazione aderisce.

Art. 4 L'associazione ha sede a Carpi Via Peruzzi 22. Tutte le riunioni delle assemblee, del Consiglio Direttivo potranno avvenire sia presso la sede sociale che altrove purché nel Comune di Carpi.

SOCI

Art. 5 - I soci sono coloro che si iscrivono all'associazione per partecipare alle attività sociali.

Art. 6 - All'aspirante socio devono esser consegnate copie aggiornate dello Statuto e dei Regolamenti.

L'aspirante Socio deve presentare domanda di iscrizione su apposito modulo, contenente tra l'altro la richiesta dei dati di cui ai criteri per il giudizio sull'ammissione, qui sotto elencati.

Per decidere sull'ammissione degli aspiranti soci, dovranno venir presi in considerazione i seguenti requisiti:

1. Dal punto di vista tecnico non viene richiesta la conoscenza della musica, ma è necessaria una discreta intonazione di base e la verificabile volontà di apprendimento sia dei canti, che della teoria.
2. Nonostante gli espliciti riferimenti del genere Gospel alla fede cristiana, la proposta di adesione si rivolge a chiunque, senza preclusione alcuna.

La qualifica di Socio è subordinata all'accoglimento da parte del Consiglio Direttivo o, anche semplicemente da parte del suo Presidente o Vice-Presidente (con firma singola) sentito il parere tecnico del Direttore Artistico, della domanda di iscrizione all'associazione.

I motivi dell'eventuale diniego all'ammissione devono risultare chiaramente dalla scheda di richiesta di ammissione.

La delibera sull'ammissione è inappellabile.

L'accoglimento/rigetto della domanda di iscrizione deve venir comunicato per iscritto all'interessato entro sette giorni lavorativi, senza la necessità di indicarne i motivi.

Prima dell'ammissione definitiva, l'aspirante Socio deve effettuare e superare un mese di prova gratuito gestito dall'Associazione.

Quando tutto quanto sopra è andato a buon fine, l'aspirante Socio deve versare entro una settimana dal ricevimento, anche verbale, della comunicazione dell'ammissibilità, oltre alla quota annuale o mensile, una tassa di iscrizione rinnovabile annualmente, deve inoltre depositare in Segreteria n. 2 fotografie formato tessera nonché il documento di identità valido.

Art. 7 - Solo quando la posizione dell'aspirante socio sia stata regolarizzata, questi diventa socio a tutti gli effetti e può ricevere la tessera dell'associazione.

Art. 8 - Sono previsti i seguenti tipi di soci:

- fondatori;
- onorari;
- sostenitori;
- ordinari.

Soci fondatori: sono quelle persone che hanno fondato l'associazione, sottoscrivendo l'Atto costitutivo;

Soci onorari: sono quelle persone alle quali l'associazione deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. I soci sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci come se paghino regolarmente i contributi sociali.

Soci sostenitori: sono quelle persone che condividono le finalità dell'associazione e la sostengono in termini di contributi da destinarsi come fondo cassa per il sostenimento delle spese dell'associazione medesima per le proprie attività. I soci sostenitori non hanno diritto di voto in sede di assemblee associative.

Soci ordinari: sono quelle persone che condividono le finalità dell'associazione pur non appartenendo a nessuno dei tipi suddetti.

Art. 9 – Tutti i soci maggiorenni al corrente con il pagamento delle quote sociali che non siano nel periodo di sospensione, hanno sia diritto al voto in seno all'Assemblea dei soci, tanto ordinaria che straordinaria, che di essere eletti alle cariche sociali.

Art.10 – La richiesta di ammissione a socio comporta automaticamente l'accettazione dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le disposizioni vigenti nell'associazione. Inoltre il socio non potrà intraprendere alcun tipo di azione legale contro l'associazione, né contro i suoi Organi sociali, né contro altri soci.

Art. 11 – Cause di radiazione dei soci sono le seguenti:

- morosità;
- indisciplina e/o comportamento scorretto ripetuti;
- inattività prolungata.

Il Consiglio Direttivo può radiare il socio moroso e si riserva inoltre di agire in via legale contro di esso.

Indipendentemente da quanto sopra, decorsi tre mesi dalla scadenza annua senza che il socio abbia saldato la propria quota di iscrizione mensile o trimestrale o annuale, il socio stesso è automaticamente radiato senza necessità alcuna delibera da parte del Consiglio Direttivo e senza necessità alcuna di notifica della radiazione. A tal fine il Presidente o il Vice-Presidente, provvedono ad annotare nell'apposito "Libro dei Soci" la radiazione dello stesso.

Il socio, non ancora radiato, che non sia al corrente con il pagamento delle quote dovute, pur rimanendo socio a tutti gli effetti, non ha diritto a partecipare alle attività sociali.

Il Consiglio Direttivo nel corso della seduta con la quale viene convocata un'assemblea, sia essa ordinaria che Straordinaria, provvede a radiare i soci che siano rimasti totalmente inattivi negli ultimi tre mesi, questo al fine di eliminare i soci ormai inutili che non fanno altro che alzare il "quorum" delle Assemblee.

Le cause di radiazione nelle modalità precedentemente descritte sono valide salvo eventuali diverse dilazioni concordate direttamente con il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, con il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo.

Nel caso di indisciplina o condotta scorretta ripetute da parte dei Soci, il Consiglio Direttivo, applica nei loro riguardi la sospensione temporanea o la radiazione senza rimborso delle quote sociali.

Nel caso in cui un socio radiato rivesta una carica sociale, decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.

I soci radiati possono ricorrere contro la decisione nella prima Assemblea utile, sia essa ordinaria che straordinaria.

E' possibile la temporanea autosospensione del socio.

I soci possono recedere in qualunque momento.

L'autosospensione temporanea e il recesso dovranno avvenire secondo le modalità previste come da regolamento interno dell'associazione.

Art.12 – Le quote Sociali sono intrasferibili sia per atto fra i vivi che per eredità.

In caso di dimissioni, radiazione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione e non è rivalutabile.

ESERCIZIO SOCIALE

Art.13 – L'esercizio inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre successivo.

ASSEMBLEE

Art.14 – Il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea ordinaria dei soci almeno una volta all'anno, entro il 30 Aprile.

Inoltre può convocare, quando crede necessario, altre Assemblee ordinarie o straordinarie.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate, mediante invio di lettera non raccomandata a tutti i soci, anche se sospesi o radiati in attesa di giudizio sul ricorso all'Assemblea, nonché mediante affissione della convocazione nell'apposita bacheca nella Sede sociale, almeno quindici giorni prima (di calendario) su proposta del Consiglio Direttivo, o di almeno due dei suoi membri, oppure da tanti soci che rappresentino almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto.

L'avviso di convocazione deve contenere i seguenti dati:

- giorno, ora e sede della prima convocazione (tra la data della delibera di convocazione e la data della prima convocazione devono passare almeno dieci giorni);
- giorno, ora e sede dell'eventuale seconda convocazione;
- ordine del giorno, cioè l'elenco degli argomenti che saranno trattati;
- elenco dei soci radiati per un qualsiasi motivo;
- un prospetto per l'eventuale delega a terzi (esclusivamente soci aventi diritto al voto) nel caso in cui il socio non voglia o non possa parteciparvi personalmente;
- nel caso in cui l'Assemblea debba occuparsi della nomina di cariche Sociali, all'avviso di convocazione deve venir allegato un prospetto contenente la lista degli aspiranti alle cariche;
- il primo punto dell'Ordine del Giorno deve riguardare la trattazione di eventuali ricorsi da parte dei soci radiati, onde permettere ai soci, che riescono ad essere riammessi di poter partecipare, con il proprio voto, agli altri punti in discussione, con conseguente variazione del numero dei soci aventi diritto di voto, dei soci presenti, quindi del numero legale (quorum). La trattazione di un eventuale ricorso, anche se fatta all'inizio di un'Assemblea Straordinaria, è considerata al livello di Assemblea ordinaria ai fini sia della composizione che delle maggioranze necessarie.

Art.15 – Le Assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci con diritto al voto; in seconda convocazione saranno sempre valide qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto. Le Assemblee straordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti almeno 2/3 dei soci con diritto al voto, in seconda qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto. Le Assemblee straordinarie relative ad eventuale scioglimento dell'associazione sono valide in prima convocazione quando sono presenti almeno 2/3 dei soci con diritto al voto, in seconda convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci con diritto al voto, in terza convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto. Per la validità delle Assemblee successive a quella che ha deliberato lo scioglimento, è valida la presenza di qualunque numero di soci aventi diritto al voto.

Tutte le decisioni vengono prese per alzata di mano o per scrutinio segreto.

L'Assemblea elegge il proprio Presidente ed il Segretario.

Art.16 – Nelle Assemblee sia ordinaria che straordinaria sono approvate le proposte che raccolgono la maggioranza semplice, anche per delega, degli aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione, fanno eccezione le Assemblee relative allo scioglimento dell'associazione per le quali sono necessarie le seguenti maggioranze favorevoli: in prima convocazione almeno 2/3 dei soci presenti aventi diritto al voto, dalla seconda convocazione in poi la maggioranza semplice dei voti dei presenti. Per le Assemblee successive a quella che ha deliberato lo scioglimento, è valido il voto favorevole della maggioranza semplice dei voti presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto al voto.

Art.17 – L'Assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione (anche se di pertinenza esclusiva di qualche Organo Sociale o di qualche Membro di organo sociale) che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- nomina (o sostituzione) degli organi sociali;
- approvazione (o rigetto) dei Rendiconti Preventivi e Consuntivi, delle Relazioni annuali del Consiglio Direttivo.
- approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- redazione/modifica/revoca di Regolamenti interni; il primo Regolamento può essere redatto dall'Assemblea costituente; il Consiglio Direttivo, nell'ambito delle proprie prerogative può redigere/modificare/revocare propri regolamenti interni;
- deliberazione su un ricorso presentato da un socio che è stato radiato; la deliberazione dell'Assemblea è inappellabile;
- nomina di “soci onorari” in base a proposta da parte del Consiglio Direttivo.

Art.18 – Le variazioni dello Statuto devono essere approvate da un'Assemblea straordinaria; invece la redazione/modifica/revoca dei Regolamenti (ivi compreso quello Generale che è stato approvato dall'Assemblea costituente) vengono approvate dall'Assemblea ordinaria.

Art.19 – Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.20 – Il Consiglio Direttivo è formato da tre a cinque membri.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per un biennio e può venir rieletto per non più di due volte consecutive.

La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di Sindaco e/o di Probiro qualora fossero nominati. All'atto dell'accettazione della carica, i membri del Consiglio Direttivo devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui all'art.2382 C.C.

Art.21 – Compiti del Consiglio Direttivo:

E' di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci e comunque sia di ordinaria amministrazione, con le eccezioni di straordinaria elencate qui appresso [secondo taluni il licenziamento dei dipendenti è “straordinaria amministrazione”].

In particolare spetta al Consiglio Direttivo:

- ammissione dei nuovi soci; però tale incombenza può essere assolta direttamente dal Presidente o dal Vice-Presidente che deliberano con firma singola. Nel prendere detta delibera deve rispettare i criteri appositamente previsti dallo Statuto;
- convocazione delle Assemblee;
- osservare e far osservare tutte le delibere delle Assemblee;
- attribuzione delle cariche ai suoi membri, nonché eventuali mandati particolari;
- redazione del Rendiconto annuale consuntivo per l'esercizio da poco trascorso;
- redazione della Relazione annuale; a tale fine la Relazione dovrà contenere il perché degli eventuali sfondamenti superiori al 10% (dieci per cento) del totale annuo delle

spese, come più sotto ammesso; alla Relazione dovrà essere allegato il Rendiconto preventivo per l'esercizio da poco trascorso, già approvato dall'Assemblea precedente;

- redazione del Rendiconto annuale preventivo per l'esercizio in corso;
- emanazione/modifica/revoca, nell'ambito delle proprie competenze, di Regolamenti (escluso il Regolamento generale in quanto di pertinenza dell'Assemblea), disposizioni, ecc.;
- radiazione dal Consiglio Direttivo di quei suoi membri che abbiano totalizzato più di tre assenze ingiustificate alle riunioni dello stesso;
- radiazione dei soci inattivi negli ultimi sei mesi precedenti la convocazione di un'Assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria;
- assunzione, determinazione dei compensi, però tali incombenze possono essere assolte direttamente dal Presidente o dal Vice-Presidente che deliberano con firma singola;
- decisione sulla sistemazione dei locali adibiti all'uopo; però tali incombenze possono essere assolte direttamente dal Presidente o dal Vice-Presidente che deliberano singolarmente;
- vigilanza sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse;
- deliberazione di spese in nome e per conto dell'associazione, al di fuori di quanto stabilito dall'Assemblea, per un importo massimo per operazione previsto inizialmente dall'Atto costitutivo e poi periodicamente aggiornato dall'Assemblea ordinaria, comunque per un totale complessivo per esercizio non superiore al 10% (dieci per cento) del totale complessivo delle spese previste nel Rendiconto preventivo; nel caso di necessità e/o urgenza e/o pericolo, tali limiti massimi possono essere superati.

PRESIDENTE/VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.22 – I compiti principali del Presidente (che in caso di sua assenza o impedimento vengono assolti dal Vice-Presidente):

- rappresentare l'associazione di fronte ai terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;
- deliberare spese in nome e per conto dell'associazione, al di fuori di quanto stabilito dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, per un importo massimo per operazione previsto inizialmente dall'Atto costitutivo e poi periodicamente aggiornato dall'Assemblea ordinaria;
- con firma congiunta con il Vice-Presidente, prendere in caso di urgenza e/o di pericolo, delle decisioni che spettano al Consiglio Direttivo, salvo convocare al più presto un Consiglio Direttivo per far verificare lo stato di urgenza e/o di pericolo;
- deliberare sull'ammissione di nuovi Soci, nel rispetto dei criteri appositamente previsti dallo Statuto;
- deliberare sulla sistemazione dei locali adibiti all'uopo;
- deliberare, entro i limiti suddetti, su tutte le questioni che per legge o per Statuto non siano di competenza dell'Assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo o di altro Organo della Associazione.

DIRETTORE ARTISTICO

Art.23 – E' prevista la figura del Direttore Artistico che sarà colui o colei che coordinerà dal punto di vista tecnico l'attività del coro. Viene proposto dal Consiglio Direttivo all'Assemblea nel corso della prima assemblea dell'anno associativo che ne approva la candidatura con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei soci presenti e aventi diritto al voto, secondo le modalità stabilite dallo Statuto vigente.

L'incarico è annuale, rinnovabile. Per tutto il resto si rimanda a ciò come previsto dal regolamento interno approvato dalla assemblea.

Il Direttore Artistico partecipa in qualità di consulente tecnico senza diritto al voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Al Direttore Artistico compete, in accordo con il Consiglio Direttivo:

1. la proposta dei programmi di studio;
2. l'aspetto più strettamente tecnico-musicale dell'attività del coro.

Al Direttore Artistico compete in via esclusiva:

la scelta dei programmi e la modalità di esecuzione dei concerti che prevedono la sua presenza.

ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

Art.24 – Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- 1) beni immobili e mobili;
- 2) donazioni, lasciti o successioni.

RENDICONTI

Art.25 – Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il 30 aprile all'Assemblea la Relazione nonché il Rendiconto Consuntivo dell'esercizio trascorso, quello preventivo per

l'esercizio appena trascorso (per una verifica tra quello che è stato previsto e quello che è stato fatto) nonché quello preventivo per l'anno in corso.

ATTIVITA' DIRETTAMENTE CONNESSE

Art.26 – L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza alcun fine di lucro, esercitare le seguenti attività direttamente connesse:

- la pratica del canto corale (studio preparazione e prove per eseguire programmi di musica vocale sacra e profana, musica popolare etc.)
- gli incontri corali ad ogni livello e sviluppo di forme di collaborazione, di coproduzione e di coordinamento fra le diverse realtà che operano nel settore musicale, anche mediante l'adesione alle Associazioni e Albi di corali regionali, nazionali ed internazionali
- l'esecuzione anche in luoghi pubblici e/o aperti al pubblico del proprio repertorio
- la promozione del canto corale in generale, collaborando con le altre attività musicali del territorio ed assecondando, qualora lo ritenga opportuno, le iniziative che dovessero sorgere a livello locale, con particolare attenzione a iniziative di beneficenza
- l'individuazione, la promozione e la realizzazione di iniziative volte al miglioramento tecnico-musicale della coralità amatoriale (corsi di formazione e qualificazione professionale per direttori di coro, corsi di preparazione musicale e vocale per cantori, seminari di studio e convegni sulla pratica e la cultura corale, ecc.), nonché di corsi e seminari di studio per la formazione e l'aggiornamento musicale di docenti della scuola d'obbligo e della scuola media superiore
- l'organizzazione, ove e quando possibile, senza escludere la collaborazione di altri organismi, di concorsi, rassegne, manifestazioni e concerti, sia in Italia che all'estero
- la cura in proprio o in collaborazione con altri organismi, della pubblicazione e/o diffusione di pubblicazioni a carattere didattico – corale, edizioni discografiche, edizioni musicali
- lo sviluppo, ove possibile, di iniziative di collegamento e di collaborazione con Enti pubblici e privati, Associazioni e Istituzioni musicali, culturali e scolastiche (quando si ritenga necessaria la qualificazione dell'attività corale quale mezzo propedeutico e primario dell'Educazione Musicale), nonché con operatori musicali che agiscono nel territorio
- lo studio e la realizzazione di iniziative e collaborazioni con gli organi di informazione pubblici e privati per la diffusione dell'attività e della cultura corale
- l'eventuale diffusione di un bollettino informativo nel territorio per far conoscere la propria attività
- lo sviluppo di qualsiasi altra iniziativa volta al raggiungimento degli scopi statutari

DURATA E SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art.27 – La durata dell'associazione è illimitata.

Lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole dei **3/4 dei soci.**

Qualora fosse accertata l'oggettiva impossibilità di ottenere il quorum dei 3/4 è possibile provvedere a deliberare lo scioglimento con il voto favorevole di una maggioranza particolarmente qualificata dei soci. Se anche tale condizione non fosse oggettivamente realizzabile pare legittima la possibilità di ricorrere a procedure di tipo cautelativo, come, ad esempio, il deliberare lo scioglimento con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti in assemblea dopo l'aver accertato per tre convocazioni in assembleari consecutive (fatto salvo il principio di cui all'Art.2369 del Codice Civile) il mancato raggiungimento del quorum dei 3/4 o di una maggioranza qualificata.

Art.28 – Tutto il patrimonio esistente all'atto dello scioglimento dovrà essere devoluto a favore di associazioni di volontariato similari.

NORME RESIDUALI

Art.29 – Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'associazione; inoltre potrà essere modificato solo dall'Assemblea straordinaria dei soci, quando questa lo riterrà opportuno.

Art.30 – I Regolamenti interni, le Disposizioni, ecc. emessi dagli Organi competenti, nell'ambito delle proprie mansioni, hanno valore legale all'interno dell'associazione ed impegnano tutti, soci e/o personale dipendente, anche se dissenzienti.

Art.31 – Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai Regolamenti interni, dalle Disposizioni e degli altri atti di cui all'articolo precedente, si fa riferimento alle norme di Legge in materia di associazioni nonché a quelle previste per i singoli casi specifici dalle Federazioni alle quali l'associazione aderisce. Nel caso in cui per uno stesso argomento siano previste più soluzioni, sarà il Consiglio Direttivo a stabilire quale applicare.

Il segretario

Il Presidente